

## REGOLAMENTO (CE) N. 412/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 48,

considerando che è necessario determinare il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile in base ad un approccio pragmatico e tenendo conto delle realtà strutturali, economiche ed amministrative negli Stati membri; che occorre altresì fare una differenziazione di tali requisiti minimi tra talune categorie di organizzazioni di produttori in modo da tener conto delle situazioni differenti di produzione e dell'esperienza acquisita; che occorre ugualmente consentire agli Stati membri di prevedere requisiti minimi a livelli più elevati di quelli previsti dal presente regolamento;

considerando che occorre esprimere in ECU il volume minimo di produzione commercializzabile, al fine di rendere detto volume più rappresentativo; che è tuttavia necessario consentire agli Stati membri di esprimere il volume minimo in percentuale della produzione di una regione economica in cui sono stabiliti i produttori, per tener conto delle situazioni specifiche;

considerando che allo scopo di garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori è necessario che gli Stati membri prendano misure per evitare che una minoranza di aderenti che eventualmente detengano la maggior parte del volume di produzione dell'organizzazione di produttori di cui trattasi si abbia un dominio abusivo sulla gestione ed il funzionamento dell'organizzazione;

considerando che le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori devono essere connesse con la produzione dei propri aderenti; che tuttavia devono essere consentite, entro certi limiti, altre attività dell'organizzazione di produttori, di carattere commerciale o di altro tipo, salva la facoltà degli Stati membri di prevedere limiti più rigorosi;

considerando che, data la natura dei prodotti, della loro produzione e della loro commercializzazione, le aziende degli aderenti alle organizzazioni di produttori possono essere situate in Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'organizzazione di produttori;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede categorie differenti di organizzazioni di produttori; che qual-

siasi organizzazione di produttori per la quale è stata presentata una domanda di riconoscimento deve rientrare in una delle categorie di organizzazioni di produttori previste;

considerando che, per agevolare la concentrazione dell'offerta, occorre promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti creandone di nuove; che a tal riguardo i diritti acquisiti di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96 sono salvaguardati per le nuove organizzazioni di produttori nate dalla fusione di organizzazioni già riconosciute in virtù del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo durevole ed efficiente le loro attività, è necessario che godano al proprio interno di una stabilità ottimale; che occorre quindi prevedere un periodo minimo di adesione ad un'organizzazione di produttori, soprattutto per quanto concerne gli obblighi connessi con la realizzazione di un programma operativo di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96; che il periodo minimo di adesione deve essere previsto entro certi limiti, salva la facoltà degli Stati membri di prevedere limiti più rigorosi;

considerando che, al fine di assicurare una gestione corretta dell'organizzazione comune dei mercati, ogni Stato membro deve informare periodicamente la Commissione circa la situazione e l'evoluzione del settore; che occorre determinare le modalità di tale informazione;

considerando che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori di agrumi, sulla base di talune condizioni specifiche, è contemplato dal presente regolamento; che perciò occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2602/90 della Commissione, del 7 settembre 1990, recante modalità di applicazione relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli agrumi<sup>(4)</sup>;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1993, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 245 dell'8. 9. 1990, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.